



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### Stagione Sportiva 2021/2022

## Comunicato Ufficiale n° 111 dell'1 Marzo 2022

### **1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 28 febbraio 2022, ha adottato le seguenti decisioni :

**Collegio composto dai Sigg.ri :**

- |                   |          |             |
|-------------------|----------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA    | PRESIDENTE; |
| - Avv. Valerio    | CARVETTA | COMPONENTE; |
| - Avv. Maurizio   | RODINO'  | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito

**RECLAMO N.20 della Società C.F. CUS COSENZA**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.27 del 10/02/2022 con cui sono stati inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari: Calciatori espulsi dal campo: Sig. CARUSO Nicola squalifica per TRE gare; Sig. RUFFOLO Filippo squalifica fino al 30/8/2022; Sig. CORRAO Alessandro squalifica fino al 9/8/2022; calciatori non espulsi dal campo: Sig. CHIAPPETTA Luigi squalifica fino al 9/8/2022, Sig. CORRAO Riccardo squalifica per QUATTRO gare effettive; Sig. BRIA Piero allenatore della Società C.F. Cus Cosenza fino al 28/2/2022 per i fatti riportati nel suddetto comunicato;

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali relativi all'incontro disputato ed il reclamo ritualmente proposto;  
preso atto delle dichiarazioni del Rappresentante del CUS Cosenza ;

considerata la necessità di sentire l'arbitro a chiarimento, rinvia ogni decisione alla seduta del 7.3.2022 alle ore 15.30.

**RECLAMO N.21 della Società P.S.G. CALABRIA**

Avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.52 del 17/02/2022, con cui sono stati inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari: perdita sportiva gara 0-3; squalifica calciatore espulso dal campo: Sig. TALARICO Marco fino al 30/6/2022; calciatori non espulsi dal campo: Sig. MURACA Saverio squalifica per quattro gare effettive per i fatti riportati nel suddetto comunicato;

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali relativi all'incontro disputato ed il reclamo ritualmente proposto;  
preso atto delle dichiarazioni del Rappresentante P.S.G. Calabria ;  
considerata la necessità di sentire l'arbitro a chiarimento, rinvia ogni decisione alla seduta del 7.3.2022 alle ore 15.30.

**RECLAMO N.22 della Società ACADEMY REGGIO**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale - Attività Giovanile presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 17/02/2022, con cui sono stati inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari: calciatore espulso dal campo Sig. Scordo Massimo squalifica per QUATTRO gare effettive per i fatti riportati nel suddetto comunicato;

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali relativi all'incontro disputato ed il reclamo ritualmente proposto;  
ritenuto che il rapporto redatto dal direttore di gara è preciso nella descrizione dei fatti per come accaduti e non manifesta lacune che possano ingenerare dubbi e, pertanto, richiederne l'audizione;  
considerata, tuttavia, eccessiva la sanzione inflitta al calciatore Sig. Scordo Massimo rispetto alla natura ed entità dei fatti allo stesso ascritti, alla luce di precedenti decisioni in ordine ad analoghe fattispecie;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico di SCORDO Massimo a DUE giornate effettive di gara;  
dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi